



30/9/17

167

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI CAMPANIA

SEZIONE 25

SEZIONE

N° 25

REG.GENERALE

N° 8534/2016

UDIENZA DEL

05/06/2017 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

- MARENGHI RAFFAELE Presidente
- SPENA FRANCESCA Relatore
- DI LORENZO FABIO Giudice
- 
- 
- 
- 
- 



N° 7753/2017

PRONUNCIATA IL:

05/06/2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

18/09/2017

Il Segretario

*[Signature]*

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 8534/2016  
depositato il 13/09/2016

- avverso la sentenza n. 6361/2016 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria  
Provinciale di NAPOLI  
contro:

**difeso da:**  
CASTALDI FILIPPO  
PIAZZA D'AMORA, 3 84014 NOCERA INFERIORE

**proposto dall'appellante:**  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI

**Atti impugnati:**  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120140061163255000 IVA-CRED.IMP. 2010



e-mail: filippo.castaldi@pec.giuffrè.it

## FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 6 Febbraio 2015 il fallimento della società proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento numero 071 2014 0061163255, notificata il 12 novembre 2014, per il complessivo importo di euro 734.696,12, relativa ad Iva 2010.

Esponiva che le somme poste in riscossione derivavano dal controllo automatico della dichiarazione presentata, ex articolo 36 bis DPR 600/1973 ed articolo 54 bis DPR 633/1972.

Il tributo era stato iscritto a ruolo in conseguenza del fatto che per errore la società nella dichiarazione per l'anno 2010 aveva indicato un credito Iva, derivante dalla dichiarazione dell'anno precedente, superiore a quello effettivo risultante dalla predetta dichiarazione ( euro 2.945.380 in luogo di euro 2.450.794]. La differenza in eccesso corrispondeva a quanto posto in riscossione.

L'errore non aveva dato luogo ad alcun danno erariale perché il credito non era stato utilizzato e la curatela era ancora creditrice dell'amministrazione finanziaria, come dal modello UNICO 2014.

Ha dedotto:

- La mancata notifica della comunicazione di irregolarità in violazione del contraddittorio preventivo ( Cass. civ. Sezioni unite, sent. numero 19667 del 18 settembre 2014).
- La illegittimità dell'adozione della procedura di cui all'articolo 54 bis d.p.r. 633/1972 per il recupero di un credito di imposta portato irritualmente in detrazione
- L'assenza del danno erariale; anche in caso di esposizione della misura corretta del credito la società non avrebbe dovuto versare alcunché con la dichiarazione Iva poiché il credito non era stato recuperato o altrimenti utilizzato e l'errore era stato riportato a cascata nelle successive dichiarazioni, sino all'ultima presentata. Si trattava, dunque, di un mero errore emendabile.

PROC. nr. 8534/2015 RG

- La illegittimità della pretesa di pagamento dell'imposta corrispondente al maggior credito erroneamente dichiarato, maggiorata di interessi e sanzioni.

Si costituiva l'ufficio, resistendo al ricorso.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso.

Rigettata la preliminare questione della necessità dell'invio della comunicazione di irregolarità; nel merito rilevava che il contribuente poteva emendare l'errore della dichiarazione annuale Iva, nella specie di carattere materiale, anche in sede contenziosa.

Ha proposto appello l'Agenzia delle entrate.

Ha esposto che il curatore aveva trasmesso per l'anno 2010, anno del fallimento, soltanto la dichiarazione per il periodo dell'anno antecedente alla sentenza di fallimento mentre non aveva presentato la dichiarazione per le operazioni successive al fallimento, evidenziando solo l'erroneo riporto del credito Iva.

Pertanto il credito Iva era esposto in un anno nel quale la dichiarazione doveva ritenersi omessa e non era dato sapere se il credito esistesse ancora, come sostenuto dalla società ovvero fosse stato variato o esaurito.


Si è costituito il fallimento appellato.

Ha esposto che con la dichiarazione Iva per l'anno di imposta 2014 era stato definitivamente cristallizzato il credito nel minor importo spettante (euro 2.450.794), come già precisato in corso di giudizio.

Ha dedotto la novità delle questioni sollevate in appello e, comunque la loro infondatezza, anche alla luce delle successive dichiarazioni Iva presentate.

L'appello è infondato e deve essere respinto .

Deve essere dichiarata la inammissibilità delle questioni sollevate dalla Agenzia appellante in merito alla mancata presentazione della dichiarazione



IVA nell'anno 2010 per il periodo successivo alla sentenza di fallimento ed alla conseguente assenza di prova circa la utilizzazione del credito.

Peraltro tali questioni, a prescindere dal rilievo di novità, sono inconferenti rispetto alla stessa condotta dell'ufficio, che ha posto in recupero esattamente la differenza esistente tra il credito IVA riportato nella dichiarazione di imposta e l'effettivo importo del credito, quale risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente.

In sostanza l'ufficio ha riconosciuto la esistenza del credito IVA nell'esercizio 2010 ed ha emesso la cartella esattoriale soltanto per la eccedenza per la quale la stessa parte contribuente denuncia l'errore.

L'errore materiale della dichiarazione non legittima il recupero del credito erroneamente indicato in assenza di un danno erariale, quale sussiste solo a seguito e per effetto dell'utilizzo del credito di imposta, in via di compensazione o in via di rimborso (Cass. sez. trib. ,sent.03 febbraio 2017, n. 2882).

Nella fattispecie di causa la condotta ascritta al contribuente, seppure formalmente non corretta, non ha cagionato alcun ammanco di liquidità nelle casse erariali.

Né può ipotizzarsi un tentativo di illecito fiscale (amministrativo), considerato che non è dubbia la condotta in buona fede del contribuente, non essendo emerso il compimento di atti diretti ad utilizzare il maggior credito erroneamente dichiarato.

Il contribuente può dunque emendare, anche in sede contenziosa, l'errore della dichiarazione, come peraltro la curatela ha già fatto con la dichiarazione UNICO 2014.

L' appello deve essere pertanto respinto .

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza



**PQN**

Rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento delle spese, che liquida in € 1.500.

Così deciso in Napoli, il 5 giugno 2017

**IL GIUDICE ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

Commissione Tributaria Regionale della Campania  
**È COPIA AUTENTICA**  
del n. 7-1070 Il Segretario  
Si rilascia su richiesta di .....  
con l'uso ..... in data 7-10-17